



**PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

DELIBERAZIONE N. 69

SEDUTA DEL 26 MARZO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 12.00, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Palazzo Toscanelli, Via Santa Cecilia n. 3, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:

- 1) Prof. Salvatore Rossi
Presidente
- 2) Prof. Luigi Ambrosio
Direttore SNS Pisa
- 3) Prof. Riccardo Pietrabissa
Rettore IUSS Pavia
- 4) Prof.ssa Sabina Nuti
Rettrice SSSA Pisa
- 5) Dott. Fabio Benasso
Componente esterno
- 6) Avv. Giuseppe Toscano
Componente esterno
- 7) Allievo Alessandro Giardini
Rappresentante degli Allievi SNS Pavia
- 8) Allievo Nicola Petrucco
Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa
- 9) Allievo Luigi Filippo Brizzi
Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia

Presenti	Assenti Giustificati	Assenti Ingiustificati
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso che restringe la mobilità delle persone la riunione si svolge tramite lo strumento telematico "Cisco WebEx Meetings".

Risultano collegati i seguenti componenti del CdA: il Prof. Rossi, il Prof. Ambrosio, il Prof. Pietrabissa, il Dott. Benasso, l'Avv. Toscano, l'Allievo Giardini, l'Allievo Petrucco e l'Allievo Brizzi.

La Prof.ssa Nuti è presente in sala.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Prof. Salvatore Rossi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola Sant'Anna, Dott. Giovanni Viale, presente in sala.

Partecipano alla riunione, tramite collegamento, il Dott. Franco Corona, Direttore Generale della Scuola Superiore IUSS, e il Dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale della Scuola Normale.

Partecipano inoltre alla riunione tramite collegamento per il Collegio dei Revisori federato: il Dott. Donato Centrone, Presidente, e la Dott.ssa Marcella Gargano e il Dott. Franco Barletta, in qualità di Componenti.

Assistono alla riunione:

- per lo IUSS la Dott.ssa Valentina Cimichella della U.O. Organi di Governo e attività istituzionali, tramite collegamento;
- per la SNS: il Dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali, tramite collegamento;
- per la SSSA: la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell'Area Affari Generali e il Dott. Nicola Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali, presenti in sala;
- per la Segreteria di Presidenza: Dott.ssa Giorgia Floriani, tramite collegamento.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e informa in merito al ritiro del punto “Convenzione con Associazione Riconosciuta ARTES 4.0 – approvazione (SSSA)”.

Il Presidente propone inoltre l'inserimento del seguente argomento al punto “Varie ed eventuali”:

- “Ratifica decreti (SSSA)”.

Il Presidente, acquisito l'assenso sulle variazioni proposte, passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

Argomenti di competenza della Federazione

- 1 Verbale della riunione del giorno 25 febbraio 2020 – approvazione
- 2 Varie ed eventuali

Argomenti prioritari

Programmazione

- 3 Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e relativo elenco annuale – approvazione (IUSS - SSSA)
- 4 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 (IUSS - SNS - SSSA)

Bilancio

- 5 Finanziamento di un posto del corso PhD del 36° ciclo (SNS)

Progetti e iniziative

- 6 Accordi e convenzioni (SNS)
- 7 Fondazione InPhotec – comunicazione e designazione Presidente del Collegio dei Revisori (SSSA)
- 8 Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Foniatriche (I.N.F.R.) G. Bartalena – revisione statutaria (SSSA)

Argomenti di ordinaria amministrazione

Reclutamento

- 9 Proposta di attivazione procedura di valutazione di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 (SNS)
- 10 Proposta di proroga di contratti di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso gli Istituti di Management e BioRobotica (SSSA)
- 11 Proposta di attivazione di due posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso l'Istituto di Management (SSSA)
- 12 Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 per le esigenze dell'Istituto DIRPOLIS (SSSA)

Regolamenti

- 13 Parere sul Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere *alias* (SNS)
- 14 Parere sulle modifiche del Regolamento elettorale (SNS)

Altre deliberazioni

- 15 Domanda di accreditamento spin-off (IUSS)
- 16 Avvio procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Portierato, Centralino e prima informazione della Scuola (IUSS)
- 17 Informativa esito gara tesoreria (IUSS)
- 18 Accordo di gestione di brevetto e scrittura privata (SSSA)
- 19 Varie ed eventuali
- 19.1 Ratifica decreti (SSSA)

DELIBERAZIONE N. 70	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO 1	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SEGRETERIA GENERALE SNS - DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE GENERALE IUSS
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SEGRETERIA GENERALE SNS - DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE GENERALE IUSS

1 Verbale della riunione del giorno 25 febbraio 2020 – approvazione

Il Presidente sottopone all'approvazione del CdA il verbale della riunione del giorno 25 febbraio 2020.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare il verbale.

DELIBERAZIONE N. 71	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS
---------------------	--

	DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO 2	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

2.1 Varie ed eventuali - Adozione e pubblicazione della Relazione annuale 2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Scuola Normale – comunicazione (SNS)

Il Prof. Ambrosio comunica che sul sito web della Scuola Normale, nella sezione Amministrazione trasparente/sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, è consultabile la Relazione annuale 2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola, sui risultati dell'attività svolta in materia di anticorruzione e trasparenza nell'anno 2019, predisposta e pubblicata ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 novembre 2019.

Il CdA prende atto.

DELIBERAZIONE N. 75	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 4	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA, RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI

4.2 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 (SNS)

Il Presidente informa il CdA che la Dott.ssa Maria Vittoria Benelli, responsabile del Centro Edizioni della Scuola Normale, ha rappresentato, lo scorso 12 marzo, la necessità di aumentare la base d'asta della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di fotocomposizione delle pubblicazioni scientifiche, curate dal Centro Edizioni, a seguito delle decisioni prese dal Comitato Scientifico e dalla segreteria di redazione.

L'aumento della base d'asta è determinato dalla necessità di riduzione del backlog della rivista (ovvero ridurre tempi che intercorrono fra l'accettazione e la pubblicazione di un articolo) che comporta conseguentemente un aumento del numero di pagine degli Annali e delle pubblicazioni.

Pertanto il previsto numero di pagine che aveva determinato la base d'asta al momento della redazione della programmazione, è aumentato da 1.200 a 1.600 pagine a volume (per gli Annali).

La base d'asta stimata è pertanto adesso pari a € 124.800,00, per i 4 anni di contratto previsti (2 più 2 di eventuale rinnovo), oltre a IVA e oneri diversi.

L'acquisizione del suddetto servizio era già previsto nel programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2020-2021 approvato dal CdA nella riunione del 13 dicembre 2019 (CUI n. S80005050507202000003).

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante "procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", elenca, all'art. 7, comma 8, i casi in cui è possibile, con approvazione da parte dell'organo competente (nel nostro caso, il Consiglio di Amministrazione federato), modificare nel corso dell'anno i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi.

Tra i casi tassativi previsti dal MIT rientrano, fra gli altri, quello avente ad oggetto la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse (v., in particolare, l'art. 7, comma 8, lett. e).

La richiesta di acquisto della Dott.ssa Benelli è pertanto inquadrabile in questa fattispecie, appurata la disponibilità di risorse sulla corrispondente voce di bilancio.

Premesso quanto sopra, il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare la modifica del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi della Scuola Normale anni 2020-2021, consistente nell'aggiornamento della base d'asta da € 90.000 a € 132.318,00 per la procedura identificata con CUI n. S80005050507202000003 e relativa al Servizio di composizione degli Annali Classe di Scienze e di altre pubblicazioni scientifiche edite dal Centro Edizioni della Normale.

DELIBERAZIONE N. 77	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 5	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA DIDATTICA RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ALLA DIDATTICA E ALLIEVI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA DIDATTICA RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI – SERVIZIO ALLA DIDATTICA E ALLIEVI

5 Finanziamento di un posto del corso PhD del 36° ciclo (SNS)

Il Presidente ricorda che il Senato accademico, nella seduta del 20 novembre 2019, deliberò di approvare l'attivazione dei corsi di perfezionamento e di dottorato (PhD) per il 36° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2020-2021, e di mettere a concorso il numero di borse individuato per ciascuno dei suddetti corsi.

Alcune di queste borse sono finanziate da enti esterni in virtù di apposite convenzioni; sul bilancio della Scuola grava il finanziamento di complessive n. 73 borse; il costo annuo di ciascuna borsa è di € 19.784,04, per un costo annuo totale di € 1.444.234,92, già previsto per la quota-parte relativa al 2020 in fase di predisposizione del budget.

Nella seduta del 18 marzo scorso il Senato Accademico ha deliberato di approvare l'attivazione anche per il 36° ciclo del corso di dottorato in “Data Science”, di durata triennale, congiuntamente all’Università di Pisa, alla Scuola Sant’Anna, alla Scuola IMT e al CNR, inizialmente non previsto nella seduta del 20 novembre 2019 citata, e di prevedere la partecipazione della Scuola con n. 1 borsa di dottorato, alle stesse condizioni e dello stesso importo previsto per le borse di perfezionamento, secondo quanto stabilito dall’atto aggiuntivo che sarà sottoposto al CdA in questa stessa seduta.

Si rende necessario quindi prevedere il finanziamento dell’ulteriore borsa, per la quota parte di € 3.297,34 che graverà sul budget 2020 e per la rimanente parte che graverà sui successivi esercizi finanziari.

Il costo potrà gravare sulle voci Co.An. CA.04.46.05.04.01 ”Borse di studio dottorato ricerca”, CA.04.46.05.04.02 ”Oneri INPS dottorato di ricerca” e ”CA.04.46.05.13 ”Contributo mancato alloggio”, eventualmente integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva, della UA.00.01.04.02 ”Servizio alla Didattica e Allievi” del budget 2020 e successivi.

Premesso quanto sopra, il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA delibera all'unanimità di autorizzare il finanziamento di un’ulteriore borsa di perfezionamento del costo annuo lordo amministrazione di € 19.784,04, per il corso di dottorato in “Data Science”, di durata

triennale, che sarà bandito per il 36° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2020 congiuntamente all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna, alla Scuola IMT e al CNR.

Il costo, per la quota parte di € 3.297,34 che graverà sul budget 2020 e per la rimanente parte che graverà sui successivi esercizi finanziari, graverà sulle voci Co.An. CA.04.46.05.04.01 “Borse di studio dottorato ricerca”, CA.04.46.05.04.02 “Oneri INPS dottorato di ricerca” e CA.04.46.05.13 “Contributo mancato alloggio”, eventualmente integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva, della UA.00.01.04.02 “Servizio alla Didattica e Allievi” del budget 2020 e successivi.

DELIBERAZIONE N. 78	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 6	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

6.1 Accordi e convenzioni - Atto aggiuntivo alla convenzione per l'attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science sottoscritta nel 2017 tra la SNS, la Scuola S. Anna, l'UNIPI, la Scuola IMT e il CNR (SNS)

Il Presidente propone all'esame del CdA la stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione per l'attivazione del Corso di dottorato (PhD) in “Data Science”, sottoscritta nel 2017 tra la SNS, la SSSA, l'UNIPI, la Scuola IMT e il CNR (allegato 1 - in fase di definizione). L'adozione dell'atto di estensione è attuativa della deliberazione di cui al punto 5 dell'ordine del giorno odierno.

Il Presidente informa che, in attuazione alla suddetta convenzione, le Parti hanno istituito il Corso di dottorato congiunto in “Data Science” a partire dall'anno accademico 2017/2018 (33° ciclo), garantendone l'attivazione per tre cicli (fino al 35° ciclo).

Con la stipula del presente atto aggiuntivo, le parti si impegnano a proseguire la collaborazione anche per l'anno accademico 2020/2021, attivando il suddetto Corso anche per il 36° ciclo. La SNS mette a disposizione per il 36° ciclo del Corso una sola borsa di studio. Le Parti prevedono di non attivare il 36° ciclo nell'ipotesi di avvio, nello stesso anno accademico 2020/2021, del dottorato nazionale in “Artificial Intelligence”.

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

VISTO il decreto del MIUR 8 febbraio 2013, n. 45;

VISTO il Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale;

VISTA la deliberazione del Senato accademico che, nella riunione del 18 marzo scorso, ha approvato il suddetto atto aggiuntivo alla convenzione per l'attivazione del Corso di dottorato (PhD) in “Data Science”,

il CdA delibera all'unanimità di approvare l'atto aggiuntivo alla convenzione per l'attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in “Data Science” secondo il testo di cui all'allegato 1, delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie, e il finanziamento di una borsa PhD.

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
PER IL CORSO DI DOTTORATO (PH.D.) IN DATA SCIENCE
TRA

la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56126 - C.F. 80005050507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante, Prof. Luigi Ambrosio, (di seguito, "Scuola Normale"),

E

l'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43 - 56127 - C.F. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, (di seguito, "Università"),

E

la Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa - 56127, Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 - C.F. 93008800505, rappresentata dalla propria Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Sabina Nuti, (di seguito, "Scuola Sant'Anna")

E

la Scuola IMT Alti Studi Lucca, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano n. 6 - 55100 - C.F. 92037570469, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante, Prof. Pietro Pietrini, (di seguito, "Scuola IMT")

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 – C.F. 80054330586, rappresentato dal proprio Presidente e legale rappresentante, Prof. Massimo Inguscio, (di seguito, "CNR")

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

VISTI

- a) la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 19;
- b) il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e, in particolare, l'art. 2, secondo comma, lettera a), che prevede la possibilità per le università e gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato in convenzione;
- c) lo Statuto della Scuola Normale, emanato con D.D. n. 202/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012, e s.m.i.;
- d) lo Statuto dell'Università, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, e s.m.i.;
- e) lo Statuto della Scuola Sant'Anna, emanato con D.D. n. 770 del 09.12.2011, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25.01.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.02.2018;
- f) lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;
- g) lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018 prot. n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 25 luglio 2018;
- h) il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 12030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;
- i) il Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale, emanato con D.

- D. n.408/2013, e s.m.i. (di seguito, “Regolamento della Scuola Normale”);
- j) il Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca dell’Università emanato con D. R. n. 17483 del 20 maggio 2013, e s.m.i. (di seguito, “Regolamento dell’Università”);
- k) il Regolamento delle attività formative della Scuola Sant’Anna emanato con D. R. n. 306 del 17 luglio 2012, e s.m.i. (di seguito, “Regolamento della Scuola S. Anna”);
- l) il Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 09768(342).I.3.06.11.19 (di seguito, “Regolamento della Scuola IMT”);
- m) la Deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR in data 5 febbraio 2020 che, considerati i risultati raggiunti, ha confermato i criteri già adottati attraverso i quali sviluppare e implementare percorsi di dottorati innovativi di altissimo rilievo scientifico e ha approvato il finanziamento di euro 2,25 M€ annui per il triennio 2022/2024;

PREMESSO CHE

- a) Nel 2017 le Parti hanno sottoscritto apposita convenzione (rep. SNS n. 197/2017) per l'accreditamento e l'attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science, (di seguito “Corso”) ai sensi del D.M. n.45/2013, art. 2, comma 2, lett. a) (di seguito “Convenzione”);
- b) ai sensi dell’art. 2.1 della suddetta Convenzione le Parti hanno istituito il suddetto Corso, a partire dall’anno accademico 2017-2018 (33° ciclo), garantendone l’attivazione per tre cicli (fino al 35° ciclo);
- c) le Parti hanno interesse comune a proseguire la collaborazione avviata con l’istituzione del Corso e ad attivare per l’anno accademico 2020-2021 il 36° ciclo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum (di seguito Atto).
2. Le Parti si impegnano a proseguire la loro collaborazione formalizzata con la Convenzione per l'accreditamento e l'attivazione, nell'anno accademico 2020-2021, del 36° ciclo del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science.
3. A tal fine, con il presente Addendum la richiamata Convenzione come descritta nelle premesse, che le Parti conoscono e omettono di allegare, tenuti fermi gli impegni definiti nella stessa per lo svolgimento dei tre cicli di dottorato (33°, 34° e 35°) è modificata come segue.

4. L’ART. 8 – Decorrenza e durata è sostituito come segue:

<<1. La Convenzione richiamata in premessa è rinnovata relativamente all’attivazione del Corso anche per l’anno accademico 2020-2021 e per l’intera durata del 36° ciclo di dottorato, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e quindi sarà efficace fino al termine dell’anno accademico 2022-2023. La Convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata con apposito atto scritto.

2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in Corso al momento della scadenza della Convenzione.>>.

5. L’ART. 11 – Referenti è sostituito come segue:

<<1. Per l’attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna i seguenti referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

- a) per la Scuola Normale: Prof. Michele Benzi; email: [REDACTED]
- b) per l’Università di Pisa: Prof. Dino Pedreschi; e-mail: [REDACTED]

c) per la Scuola Superiore Sant'Anna: Prof.ssa Francesca Chiaromonte; e-mail: [REDACTED]

d) per la Scuola IMT: Prof. Guido Caldarelli; e-mail: [REDACTED]

e) per il CNR: Dott. Marco Conti; e-mail: [REDACTED].

6. L'ART. 12 – Privacy è modificato come segue:

<<1. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della Convenzione e del presente Addendum per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della suddetta Convenzione e del presente Addendum e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.>>.

7. Per il 36° Corso del dottorato in Data Science la SNS mette a disposizione una sola borsa di studio.

ARTICOLO 2

1. Restano fermi tutti gli altri articoli previsti e la relativa disciplina della Convenzione richiamata in premessa ad eccezione delle parti espressamente modificate con il presente Addendum.

ARTICOLO 3

1. In considerazione del finanziamento stanziato dal MIUR per consentire l'attivazione del nuovo dottorato nazionale in Artificial Intelligence, nella cui sede pisana confluirà l'attuale Corso di dottorato in Data Science, e dell'interesse manifestato da tutte le Parti del presente Atto alla realizzazione di tale programma, le Parti stesse si impegnano a non attivare il 36° ciclo del Corso di dottorato in Data Science per l'anno accademico 2020-2021, in presenza del formale avvio nello stesso anno accademico 2020-2021 del dottorato nazionale in Artificial Intelligence.

2. Nel caso di mancata attivazione del 36° Corso del dottorato in Data Science secondo la previsione del comma 1 del presente articolo, rimangono fermi tutti gli impegni e gli obblighi delle Parti come definiti dalla Convenzione richiamata in premessa, per lo svolgimento e il completamento dei tre corsi attivati e accreditati (33°, 34° e 35°) del dottorato in Data Science, sino al termine dell'anno accademico 2020-2021, e con la garanzia dell'ultimazione delle attività del Corso stesso.

ARTICOLO 4

Il presente Addendum è redatto per scrittura privata non autenticata, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata; esso è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale con onere a carico della Scuola Normale.

Letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

data della firma digitale

per l'Università di Pisa, il Rettore: f.to Prof. Paolo Maria Mancarella (*)

data della firma digitale

per la Scuola Superiore Sant'Anna, il Rettore: f.to Prof.ssa Sabina Nuti (*)

data della firma digitale

per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, il Direttore: f.to Prof. Pietro Pietrini (*)

data della firma digitale

per il CNR, il Presidente: f.to Prof. Massimo Inguscio (*)

data della firma digitale

(*) Sottoscrizioni apposte digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2

DELIBERAZIONE N. 79	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 6	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

6.2 Accordi e convenzioni - Convenzione tra la SNS e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ex art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 (SNS)

Il Presidente propone all'esame del CdA la stipula della convenzione tra la Scuola Normale e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 (allegato 1 - in fase di definizione) per consentire al Prof. Fabrizio Lillo, Ordinario a tempo pieno del Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso il Dipartimento di Matematica dell'Università, di svolgere con una percentuale di impegno del 75% la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola, per tre anni, a partire dall'anno accademico 2019-2020.

Il costo relativo agli oneri stipendiali del docente in convenzione per la quota a carico della Scuola saranno finanziati con le risorse provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, secondo quanto stabilito con apposita convenzione già stipulata, che prevede l'erogazione di un contributo alla SNS per finanziare, tra l'altro, l'attivazione di una cattedra per tre anni accademici (a partire dal 2019/2020) per il corso di studi dedicato alla “Finanza Matematica su Microstruttura dei Mercati Finanziari - Reti e rischio sistemico”. Il costo non è stato ancora quantificato dall'Università.

La convenzione in esame disciplina in particolare gli aspetti relativi agli impegni del docente presso l'Università e presso la Scuola (artt. 2 e 3), la ripartizione degli oneri stipendiali tra i due Atenei (art. 5), il regime relativo agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6) e i casi di risoluzione della convenzione (art. 10).

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

VISTI i Decreti ministeriali del 26 aprile 2011, n. 167 e del 30 gennaio 2014;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Classe di Scienze, seduta dell'11 marzo scorso, che ha approvato la proposta di ampliare l'offerta didattica della Classe di Scienze con l'attivazione, a partire dal corrente anno accademico, dell'insegnamento di “Finanza matematica su microstruttura dei mercati finanziari – Reti e rischio sistemico” da affidare al Prof. Fabrizio Lillo, ordinario a tempo pieno del Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la durata di tre anni. VISTA la deliberazione del Senato accademico, seduta del 18 marzo scorso, che ha approvato la proposta del Consiglio della Classe di Scienze dell'ampliamento dell'offerta didattica con il suddetto insegnamento e la stipula della presente convenzione;

il CdA delibera all'unanimità di approvare la convenzione tra la Scuola Normale e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n.240/2010, per consentire al Prof. Fabrizio Lillo di svolgere la sua attività di didattica e ricerca presso la Scuola con una percentuale di impegno del 75%, per tre anni, a partire dall'anno accademico 2019/2020, secondo il testo di cui all'allegato 1, delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie nonché ad adottare ogni provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Al costo relativo agli oneri stipendiali del docente, a carico dei fondi collegati alla convenzione sottoscritta il 4 febbraio scorso con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sarà fatto fronte mediante scrittura sulle voci di conto: 04.43.08.02.01 “Contratti e convenzioni personale docente”, 4.43.08.02.02 “Oneri previdenziali a carico ente su contratti e convenzioni personale docente” e 04.43.08.02.03 “Oneri IRAP su contratti e convenzioni personale docente” nell’ambito del progetto identificato in contabilità con il codice CI20_FCRFI_MATFIN.

**CONVENZIONE TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E
L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE N.240/2010**

La **Scuola Normale Superiore** (C.F. 80005050507), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri, n. 7 - 56126 - rappresentata dal Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Luigi Ambrosio, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Senato accademico del e del Consiglio di amministrazione federato(di seguito, "Scuola")

E

l'**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** (C.F. 80007010376), con sede in Bologna via Zamboni 33, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Francesco Ubertini, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del..... (di seguito, "Università"),

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti" **PREMESSO CHE**

- a) l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito, "Legge") consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167 e il successivo Decreto ministeriale 30 gennaio 2014, hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- c) costituisce interesse della Scuola che il professor Fabrizio Lillo, nato a Palermo il 9 Giugno 1970, (di seguito, "Docente"), professore ordinario a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Matematica dell'Università, possa a svolgere con una percentuale di impegno del settantacinque per cento (75%) la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola per tre anni e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;

- d) l'articolo 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- e) l'Università ha verificato che l'impegno del Docente presso la Scuola non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca in regime di tempo pieno presso la Scuola in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- g) la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha erogato un contributo in favore della Scuola destinato a supportare l'attivazione di un corso di studi in Finanza Matematica su Microstruttura dei Mercati Finanziari – Reti e Rischio sistemico nell'ambito della Finanza Quantitativa come da convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2020 (rep. SNS n. 53/32020);
- h) il Consiglio del Dipartimento dell'Università ha proposto in data la stipula di una convenzione ex art. 6 della Legge;
- i) il Consiglio della Classe di Scienze della Scuola ha proposto l'attivazione della presente convenzione nella seduta dell'11 marzo 2020;
- j) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato le Parti intendono procedere ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (*di seguito, “Convenzione”*).

Tutto ciò premesso da aversi quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Scuola ai sensi e per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche al fine di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Impegno del Docente

Il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca con una percentuale di impegno del settantacinque per cento (75%) presso la Scuola per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo articolo 9.

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università, egli mantiene la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con l’Università.

La portabilità dei progetti e dei relativi finanziamenti è consentita dall’ente finanziatore esclusivamente per alcune tipologie specifiche nelle quali il finanziamento è riconosciuto al Docente.

Art. 3 – Didattica e di ricerca e loro valutazione

Il Docente è tenuto al rispetto del Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della Scuola e di ogni altro regolamento o atto applicativo relativo ai docenti.

In particolare, presso la Scuola il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che al termine delle attività, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato ai competenti organi accademici;
- b) presentare ai competenti organi accademici, al termine della durata della convenzione, una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Presso l’Università, il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare il registro/diario delle attività svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione, delle altre attività didattiche e istituzionali che, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università al termine dell’anno accademico;
- b) al ricevimento e all’assistenza degli studenti;
- c) a partecipare alle commissioni di esame o di laurea, costituite per gli appelli previsti, compresa la sessione straordinaria fissata entro il mese di aprile;
- d) a consegnare, alla fine del corso, al servizio/struttura didattica competente i questionari di valutazione del corso stesso compilati dagli studenti frequentanti;
- e) a registrare gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.

Le attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate dalla Scuola sulla base dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 e delle proprie regole interne.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo e responsabilità disciplinare

In considerazione della circostanza che il Docente non presta totalmente la propria attività presso la Scuola, il Docente continuerà a esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università. L'Università rimane titolare del potere disciplinare nei confronti del Docente.

Art. 5 – Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico e quelli inerenti agli scatti stipendiali del Docente restano di competenza dell'Università che ne darà tempestiva comunicazione alla Scuola.

In considerazione di quanto indicato al precedente articolo 2, gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per l'intera durata della Convenzione, e pari a complessivi euro (retribuzione: euro a.l.; oneri: euro) sono a carico della Scuola nella misura del settantacinque per cento (75%).

La Scuola si impegna a versare all'Università l'importo a proprio carico, quantificato da quest'ultima entro il 30 ottobre di ogni anno, mediante girofondo sul conto di contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. [REDACTED] intestata a "Università Studi Bologna".

L'Università si impegna quindi a corrispondere al Docente l'intera retribuzione dovuta utilizzando la provvista fornita dalla Scuola. Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali dalla Convenzione continuano a essere conteggiati in capo all'Università; anche a tal fine, copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Eventuali compensi aggiuntivi attribuiti al Docente a titolo di premialità sono a totale carico dell'Ateneo che ne delibera la corresponsione.

L'Università si impegna a trasmettere alla Scuola ogni documentazione (cedolini, resoconti etc.) relativa agli emolumenti corrisposti al Docente nelle modalità che saranno definite con il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico della Scuola per le finalità di rendicontazione dei relativi costi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ai sensi della convenzione richiamata in premessa.

Art. 6 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il Docente gode dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Per le finalità e gli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nei periodi di attività svolti presso la Scuola, quest'ultimo viene considerato “datore di lavoro” che gestisce anche la sorveglianza sanitaria utilizzando le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del Docente nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il Docente è tenuto a uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla normativa collegata osservando gli obblighi di tale decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione della Scuola, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della presente convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit..

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni pec tra il Direttore e il Rettore, da trasmettere per conoscenza al docente.

Art. 9 – Durata

La Convenzione ha la durata di tre (3) anni a partire dal ed è rinnovabile fino a un massimo di ulteriori anni due (2), ai sensi dell'art.6, comma 11, con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei.

Art. 10 – Risoluzione

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui D.M. n. 270/2004, come previsto dai DD.MM. citati in premessa.

La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con raccomandata PEC almeno 6 mesi prima della scadenza. In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico in corso al momento del recesso. La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

- a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola;
- b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

La Scuola potrà inoltre recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di inadempimento del Docente degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. In questo caso la risoluzione ha effetto immediato.

Art. 11 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella sede indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in un unico originale informatico; copia della stessa sarà inviata dall’Università al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La Convenzione è soggetta a imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall’origine dalla Scuola e a registrazione in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

Il Direttore, f.to *Prof. Luigi Ambrosio* (*)

Bologna, data della firma digitale

Per l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il Rettore, f.to *Prof. Francesco Ubertini* (*)

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

Il Docente, f.to *Prof. Fabrizio Lillo* _____

(*) *sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 8*

DELIBERAZIONE N. 82	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 9	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO PERSONALE

9 Proposta di attivazione procedura di valutazione di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 (SNS)

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 il ricercatore a tempo determinato di tipo b) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale viene valutato nel terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo di professore associato alla scadenza del contratto medesimo.

Quanto sopra premesso, si rende noto che è giunto nel terzo anno di contratto di ricercatore di tipo b) della Scuola Normale il Dott. Andrei Mesinger assunto presso la Classe di Scienze, a decorrere dal 2 ottobre 2017, nell'ambito del Settore Concorsuale 02/C1 “Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti” – Settore scientifico Disciplinare FIS/05 “Astronomia e astrofisica”.

Il Dott. Mesinger in data 2 febbraio 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il Settore Concorsuale 02/C1 “Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti” su cui è attivato il relativo contratto.

La Classe di Scienze della Scuola, nella riunione del 12 marzo scorso, ha quindi richiesto al Senato l'attivazione della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 del Dott. Mesinger volta alla relativa chiamata nel ruolo di associato per il Settore Concorsuale 02/C1 e Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 sopra richiamati ed il Senato ha approvato la predetta richiesta nella seduta del 18 marzo u.s.

Dal punto di vista della copertura finanziaria e dei punti organico necessari per il passaggio del Dott. Mesinger ad associato in caso di esito positivo della valutazione, si ricorda quanto segue:

- la stessa Legge 240/2010 all'art. 18, comma 2 e all'art. 24, comma 5 prevede, per i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b) da assumere, che nel terzo anno di contratto siano già previste le risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di Professore associato nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione (prevedendo 0,2 punti organico per ciascuna posizione dovuti al differenziale tra la posizione di ricercatore di tipo b) e quella di associato);

- l'assunzione del Dott. Mesinger sul posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) da parte della Scuola Normale è stata deliberata dagli organi accademici nel mese di maggio 2016 a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al D.M. n. 78/2016, come poi comunicato dal MIUR con nota del 2 febbraio 2017 (prot. n. 12580/2017), con la previsione che la Scuola avrebbe reso disponibili in sede di programmazione, con riferimento alla terza annualità, le risorse necessarie per il passaggio ad associato in caso di esito positivo della tenure track;

- il Dott. Mesinger è stato assunto sul predetto Piano straordinario per chiamata diretta autorizzata dal MIUR in quanto vincitore di ERC Starting grant 2014, con il riconoscimento di un trattamento economico pari al 120% di quello dei ricercatori di ruolo finanziato sul Piano straordinario, ed un ulteriore 10% finanziato sul progetto ERC di cui lo stesso Dott. Mesinger è Principal investigator;

- il Piano straordinario ministeriale di cui trattasi prevede che nel caso in cui i ricercatori accedano alla posizione di professore di II fascia, le risorse finanziarie attribuite dal Ministero vengono utilizzate dall'Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione (art. 2, comma 3 del citato D.M. n. 78/2016). Alla luce di quanto sopra, per il passaggio del Dott. Andrei Mesinger ad associato, previo esito positivo della tenure track si fa presente pertanto quanto segue:

- 1) dal punto di vista dei punti organico, i possibili passaggi dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) assunti dalla Scuola su posizioni di associato nell'arco del periodo 2019-2021 sono stati previsti nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 ed in particolare gli 0,2 punti organico necessari per il passaggio ad associato del Dott. Mesinger che la Scuola si era impegnata a prevedere già in sede di

delibera di chiamata diretta del ricercatore con riferimento al terzo anno di contratto, potranno gravare sulla disponibilità dell'anno 2017 relativa a posizioni di associato;

2) dal punto di vista della copertura finanziaria, il costo annuo lordo-scuola della posizione di associato alla classe 0, aggiornato con quanto disposto dal D.P.C.M. 3 settembre 2019 relativo agli aumenti ISTAT, pari a € 71.385,73= sarà finanziato come segue, a seguito di esito positivo della tenure track:

- per € 60.027,07= (corrispondenti al 120% del trattamento del ricercatore a tempo determinato di tipo b) l'importo sarà consolidato dal MIUR secondo quanto previsto dal Piano straordinario ricercatori di cui al D.M. n. 78/2016 (se non diversamente espresso dallo stesso MIUR in merito all'adeguamento Istat di cui al D.P.C.M. 3.9.2019, ivi compreso);

- l'importo differenziale tra il costo della posizione di associato e i predetti € 60.027,07=, pari ad € 11.358,66= annui, graverà sulle pertinenti voci del Budget 2020 della Scuola, che presenta la necessaria disponibilità, in misura rapportata alla data di presa di servizio del Dott. Mesinger quale Professore associato (dal 2 ottobre 2020), nonché sul Budget degli anni seguenti.

Per quanto sopra premesso il Presidente invita il CdA a esprimersi in merito.

Il CdA, per quanto di competenza, delibera all'unanimità di approvare la proposta di attivare la procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 volta alla chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Andrei Mesinger, titolare di contratto di ricercatore di tipo b) nel Settore Concorsuale 02/C1 “Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti” – Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 “Astronomia e astrofisica”, in scadenza il giorno 1 ottobre 2020 riguardo alla quale:

1) dal punto di vista dei punti organico, gli 0,2 punti organico necessari per il passaggio ad associato, in caso di esito positivo della tenure track, graveranno sulla disponibilità dell'anno 2017 relativa a posizioni di associato;

2) dal punto di vista della copertura finanziaria, il costo annuo lordo-scuola della posizione di associato alla classe 0, aggiornato con quanto disposto dal DPCM 3.9.2019 relativo agli aumenti ISTAT, pari a € 71.385,73= sarà finanziato come segue, a seguito di esito positivo della tenure track:

- per € 60.027,07= (corrispondenti al 120% del trattamento del ricercatore a tempo determinato di tipo b) l'importo sarà consolidato dal MIUR secondo quanto previsto dal Piano straordinario ricercatori di cui al D.M. n.78/2016 (se non diversamente espresso dallo stesso MIUR in merito all'adeguamento Istat di cui al D.P.C.M. 3.9.2019, ivi compreso);

- l'importo differenziale tra il costo della posizione di associato e i predetti €60.027,07=, pari ad € 11.358,66= annui, graverà sulle pertinenti voci del Budget 2020 della Scuola, che presenta la necessaria disponibilità, in misura rapportata alla data di presa di servizio del Dott. Mesinger quale Professore associato (dal 2 ottobre 2020), nonché sul Budget degli anni seguenti.

DELIBERAZIONE N. 86	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 13	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE

13 Parere sul Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias (SNS)

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che la normativa italiana che regola la transizione di genere (Legge n. 164 del 14 aprile 1982 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e s.m.i.) non prevede, ad oggi, l’aggiornamento dei documenti anagrafici in accordo con l’identità eletta, se non nei tempi estremamente lunghi in cui si sviluppa il trattamento medico chirurgico e comunque, all’esito di questo, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita. A questa regolamentazione cerca di sopperire la cosiddetta carriera alias, già adottata da molti atenei italiani e tra questi l’Università di Pisa, che permette di utilizzare all’interno dell’università una documentazione rispettosa del genere di elezione.

Il Presidente prosegue, illustrando in sintesi i contenuti della bozza di regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere alias, sottoposto al Senato Accademico della Scuola in occasione della seduta del 18 marzo u.s.

Il Presidente precisa che il Senato Accademico lo ha approvato salvo parere difforme del Comitato Unico di Garanzia della Scuola e/o del CdA, conferendo al Segretario Generale il mandato di predisporre quanto necessario per l’applicazione delle disposizioni regolamentari (la modulistica necessaria per richiedere l’attivazione, i modelli degli accordi di riservatezza, l’adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure gestionali amministrative).

La bozza del regolamento in argomento era stata inviata per le vie brevi all’attenzione della Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola che, a seguire, ha proposto alcune integrazioni all’art. 5 (“Obblighi del/della richiedente”), in particolare al comma 1, evidenziate in grassetto nel testo di cui all’allegato 1.

La procedura delineata è aperta ed inclusiva, essendo aperta a tutte le componenti della Scuola, non solo dunque a quella studentesca, e si attiva senza particolari formalità, nello specifico senza la necessità di presentare una specifica documentazione comprovante l’esistenza di una disforia di genere.

In questo senso si era già espresso anche il Comitato Unico di Garanzia della Scuola.

Il Regolamento infatti prevede che l’attivazione di una carriera alias possa essere richiesta da chiunque appartenga alla comunità accademica della Scuola – personale docente e ricercatore, allieve e allievi, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, etc. – nonché da chi a vario titolo opera, anche occasionalmente e temporaneamente, presso la Scuola.

La figura del/della Delegato/a per le Pari Opportunità assume un ruolo fondamentale in quanto riceve le istanze corredate da documento di identità e ne autorizza l’attivazione, supporta la persona anche nella successiva gestione della carriera alias, assumendo le funzioni di tutor.

L’attivazione della carriera è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, da parte del Direttore e del/la richiedente, di un accordo di riservatezza in cui sono dettagliati obblighi e doveri, nonché indicate le modalità di gestione dei dati redatte con l’ausilio del Responsabile della Protezione Dati (DPO) della Scuola per le specifiche esigenze dei competenti uffici della Scuola.

Al/la richiedente è assegnata un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto universitario - badge), che possono essere utilizzati esclusivamente all’interno della Scuola, di un nuovo account di posta elettronica e di targhette identificative, ove necessarie.

La carriera alias, conclude il Presidente, è inscindibilmente associata a quella riferita all’identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta di norma attiva per tutta la durata di quest’ultima.

Tanto premesso, il Presidente formula la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto il testo del regolamento, così come modificato alla luce delle integrazioni proposte dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola, successivamente al passaggio in Senato Accademico indicato in pre messa.

Il CdA delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole in relazione al Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias, di cui all'allegato 1, così come modificato alla luce delle integrazioni proposte dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola, successivamente all'approvazione del Senato Accademico in occasione della seduta del 18 marzo 2020.

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE ALIAS**

Premessa

La finalità del presente regolamento (di seguito “Regolamento”) è garantire il benessere psico-fisico delle allieve e degli allievi, nonché del personale della Scuola Normale Superiore (di seguito “Scuola”), a qualsiasi titolo facente parte della sua comunità accademica, nonché favorire la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, sempre ispirato al valore fondante della pari dignità delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere.

La Scuola, in accordo e attraverso le azioni positive del CUG, con l'obiettivo di garantire il pieno e positivo accesso al dispositivo della carriera *alias*, si impegna a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla carriera alias e al personale in contatto diretto con i soggetti richiedenti.

Art. 1 - Destinatari/ie

L'attivazione di una carriera *alias* può essere richiesta da chiunque appartenga alla comunità accademica della Scuola –personale docente e ricercatore, allieve e allievi, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, componenti esterni/e degli organi collegiali – nonché da chi a vario titolo opera, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture della Scuola.

Il/La delegato/a alle pari opportunità (di seguito “Delegato/a”) può autorizzare il riconoscimento temporaneo di una identità *alias* in favore di ospiti della Scuola che, in occasione di attività seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative, intendano utilizzare su locandine, badge, ecc. un nome alias scelto in sostituzione dell'identità anagrafica ufficiale.

Art. 2 - Procedura per l'attivazione carriera alias

L'attivazione della carriera alias avviene mediante presentazione al/la Delegata/a dell'istanza redatta secondo il modello approvato dalla Scuola, corredata da un documento di identità.

Il/La Delegato/a assume le funzioni di tutor per la carriera *alias*, supporta la persona richiedente nella procedura di richiesta e nella successiva gestione della carriera *alias*.

Il/La Delegato/a, valutata l'istanza, può autorizzare l'attivazione della carriera *alias*.

L'attivazione della carriera è subordinata alla sottoscrizione, da parte del Direttore e del/la richiedente, di un accordo di riservatezza, redatto secondo i modelli approvati dalla Scuola.

Nell'ambito dell'accordo di riservatezza sono indicate le modalità di gestione dei dati redatte con l'ausilio del Responsabile della Protezione Dati (di seguito “DPO”) della Scuola per le specifiche esigenze dei competenti uffici della Scuola.

Art. 3 - Carriera alias

Al/la richiedente è assegnata un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (*libretto universitario - badge*), di un nuovo account di posta elettronica e di targhette identificative, ove necessarie.

La carriera alias è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, salve eventuali richieste dell'interessato/a o ipotesi di violazione del Regolamento.

I documenti di riconoscimento provvisori connessi alla carriera *alias* possono essere utilizzati esclusivamente all'interno della Scuola.

La carriera alias viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164, attribuisca al/la richiedente un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. L'anagrafica della carriera del/la richiedente viene quindi aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima. La carriera *alias* può, in ogni momento, essere disattivata a semplice richiesta dell'interessato/a.

Art. 4 - Rilascio di certificazioni

Le attestazioni o certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera *alias*, prodotte dalla Scuola, fanno esclusivo riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

Il/La richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti la carriera presso la Scuola, da utilizzare all'esterno della Scuola esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

Art. 5 - Obblighi del/la richiedente

Il/La richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/la Delegato/a l'intenzione di compiere atti all'interno della Scuola con rilevanza esterna (a titolo esemplificativo **ma non esaustivo**: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale) **così come di utilizzare la carriera alias in discussioni pubbliche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sedute di tesi di perfezionamento o discussioni di licenza)**; il/la Delegato/a, avvalendosi della consulenza del DPO, verifica e concorda con il/la richiedente le modalità e le procedure di utilizzo dell'identità elettiva.

Il/La richiedente si impegna a comunicare alla Scuola ogni mutamento in grado di influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza richiamato al precedente art. 2. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso.

Art. 6 - Violazione del Regolamento

In caso di violazione del Regolamento e dell'accordo di riservatezza, la carriera *alias* può essere sospesa in via cautelare, all'esito di un'istruttoria preliminare, con provvedimento del Direttore.

Qualora risulti accertata l'effettiva violazione, la carriera *alias* è disattivata con provvedimento del Direttore, fatta salva l'irrogazione di eventuali successive sanzioni disciplinari e/o etiche.

Art. 7 - Accordo di riservatezza

L'accordo di riservatezza richiamato al precedente art. 2 ha efficacia dalla data di sottoscrizione e cessa immediatamente al momento del venir meno dei presupposti che lo hanno determinato.

Nel caso in cui lo/la studente richiedente consegua il titolo di studio senza l'intervento di un provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi del/la richiedente e conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e i documenti con i dati personali della carriera anagrafica.

I provvedimenti relativi alla carriera del personale dipendente della Scuola sono emessi con riferimento all'identità *alias* solo se destinati a uso interno, mentre la documentazione destinata a uso esterno è unicamente riferita all'identità legalmente riconosciuta.

Art. 8 - Obblighi di segretezza

La Scuola tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il personale della Scuola che interviene nel procedimento relativo alla carriera *alias* è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

Il Regolamento è emanato con decreto del Direttore e pubblicato all'Albo on line della Scuola ed

entra in vigore dal 15 maggio 2020.

È altresì reso pubblico sul sito web della Scuola e sulla pagina ufficiale del CUG.

DELIBERAZIONE N. 87	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 MARZO 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 14	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

14 Parere sulle modifiche del Regolamento elettorale (SNS)

Il Presidente informa che il Senato accademico della Scuola Normale ha approvato alcune modifiche al Regolamento elettorale, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie e, con l'occasione, sono state apportate altre modifiche per favorire il buon esito delle procedure elettorali.

In particolare:

- per le elezioni degli allievi, si consente la pubblicazione delle liste elettorali separatamente dal decreto di indizione delle elezioni e quindi oltre il termine previsto dall'art. 8, comma 1 di “....almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dello svolgimento delle votazioni”; ciò in quanto le liste elettorali degli allievi con nuovi ingressi e cessazioni possono essere predisposte solo nel mese di novembre, a ridosso delle date di votazione;
- per i Seggi elettorali sono state introdotte alcune modifiche per regolamentare la procedura di nomina dei componenti (professori, ricercatori, allievi, assegnisti e PTA);
- sono stati modificati gli artt. 35 e 41 per favorire l'esito delle elezioni dei componenti della Conferenza di ateneo e del Collegio di disciplina. Per quest'ultimo la procedura elettorale preliminare non riguarderà il Presidente e il suo supplente.

Sono infine state apportate varie precisazioni.

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE la Legge n. 168/1989 e s.m.i. e la Legge n. 240/2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Scuola Normale e in particolare gli artt. 15, 22, 30, 34 e 54;

VISTO il Regolamento elettorale della Scuola Normale;

CONSIDERATO quanto deliberato dal Senato accademico della Scuola Normale in data 18 marzo scorso e le modifiche regolamentari indicate nella colonna di destra della tabella di cui all'allegato 1,

il CdA delibera all'unanimità di:

- esprimere parere favorevole alle modifiche al Regolamento elettorale della Scuola, come risultanti dal testo di cui all'allegato 1, colonna di destra;
- confermare l'opportunità che le tre Scuole federate proseguano, tramite il Gruppo di Lavoro costituito al fine di una revisione della Governance della Federazione, nel processo volto a uniformare e sistematizzare le rispettive fonti e formula l'indicazione che via sia un continuo scambio di informazioni in merito alle singole fonti che di volta in volta sono oggetto di modifica.

ALLEGATO A

<u>Regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore</u>	Articoli modificati (marzo 2020)
<p style="text-align: center;"><i>(emanato con D.D. n. 256 del 1° giugno 2012 in vigore dal 2 giugno 2012; modificato da ultimo con D.D. n. 462 del 07.09.2018)</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art.1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1.1 Il presente regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di individuazione dei componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. del Consiglio di amministrazione federato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto; b. del Senato accademico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettere e), f), g), h) e i) dello Statuto; c. del Nucleo di Valutazione federato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto; d. dei Consigli delle Strutture accademiche, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere d) ed e) e dell'art. 32 comma 2 lett. b) dello Statuto; e. della Conferenza di ateneo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. da b) a f) dello Statuto; f. del Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 51, comma 2, dello Statuto; g. del Comitato unico di garanzia, ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto. <p>1.2 L'elezione del Direttore è disciplinata da apposito regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto.</p> <p>1.3 L'elezione dei Presidi è disciplinata dall'articolo 29 dello Statuto.</p> <p>1.4 La composizione del Consiglio dei Dipartimenti federati è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 33 comma 2 dello Statuto.</p> <p>1.5 I criteri di rappresentanza e le modalità di individuazione dei componenti degli organi dei Centri di ricerca di cui all'art. 35 dello Statuto sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>1.6 La Scuola esorta all'osservanza del principio di pari opportunità tra uomini e donne anche nel caso di designazioni elettive. A fini elettorali e dei diritti e doveri inerenti i mandati, uomini e donne sono in posizioni di piena parità e l'uso del genere maschile nella terminologia regolamentare è determinato solo</p>	<p style="text-align: center;">Titolo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art.1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1.1 Il presente regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di individuazione dei componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. del Consiglio di amministrazione federato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto; b. del Senato accademico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettere d), e) f), g) e h) dello Statuto c. del Nucleo di Valutazione federato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto; d. dei Consigli di Classe, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere d) ed e) e dell'art. 32 comma 2 lett. b) dello Statuto; e. della Conferenza di ateneo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. da b) a f) dello Statuto; f. del Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 51, comma 2 3, dello Statuto g. del Comitato unico di garanzia, ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto. <p>1.2 – 1.4 invariati</p> <p>1.5 I criteri di rappresentanza e le modalità di individuazione dei componenti degli organi dei Centri di ricerca e Laboratori di cui all'art. 35 dello Statuto e dei Centri di supporto di cui all'art. 35 bis dello Statuto sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>1.6 invariato</p>

da esigenze di uniformità redazionale.	
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modalità di individuazione, elettorato attivo e passivo)</i></p> <p>2.1 L'elezione dei componenti degli organi di cui all'art. 1 hanno luogo mediante elezione a scrutinio segreto.</p> <p>2.2 L'elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato passivo è definito dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato passivo spetta anche quando il soggetto sia cittadino straniero.</p> <p>2.3 L'elettorato passivo spetta ai professori, di ruolo di prima e di seconda fascia, e ai ricercatori della Scuola che abbiano un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 32, comma 1 e dall'art. 41. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori in convenzione si applica quanto stabilito dall'art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010. L'elettorato passivo non spetta ai professori collocati in aspettativa obbligatoria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modalità di individuazione, elettorato attivo e passivo)</i></p> <p>2.1 – 2.3 invariati</p>
<p>2.4 Gli assegnisti di ricerca hanno solo l'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori in Senato accademico. Per l'elezione dei componenti della Conferenza di ateneo prevista dall'art. 34 dello Statuto e del componente del Comitato unico di garanzia, previsto dagli artt. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto, hanno l'elettorato attivo e passivo tutti gli assegnisti di ricerca.</p>	<p>2.4 Gli assegnisti di ricerca hanno solo l'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori in Senato accademico. Per l'elezione dei componenti della Conferenza di ateneo prevista dall'art. 34 dello Statuto e del componente del Comitato unico di garanzia, previsto dagli artt. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto, hanno l'elettorato attivo e passivo tutti gli assegnisti di ricerca.</p>
<p>2.5 L'elettorato attivo non spetta al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di comando, di assegnazione temporanea, di aspettativa non retribuita o posizioni equivalenti. L'elettorato attivo spetta al personale dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione temporanea o posizioni equivalenti. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che abbia un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato; non spetta comunque al personale a tempo determinato.</p>	<p>2.5 invariato</p>
<p>2.6 L'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso fino al 31 ottobre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi perfezionandi/dottorandi decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso di perfezionamento/dottorato fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa (nel caso di estensione). L'elettorato attivo e passivo degli allievi non spetta</p>	<p>2.6 L'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° ottobre dell'anno di inizio del corso fino al 30 settembre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi perfezionandi/dottorandi decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso di perfezionamento/dottorato fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa (nel caso di estensione). L'elettorato attivo e passivo degli allievi non spetta</p>

<p>durante il periodo di:</p> <p>a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;</p> <p>b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza, autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.</p> <p>2.7 Gli allievi dei corsi di dottorato istituiti congiuntamente ad altri Atenei hanno elettorato attivo e passivo per gli organi della Scuola quando essa è sede amministrativa del corso.</p> <p>2.8 I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e, per gli eletti, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo determina decadenza dell'eletto, salvo quanto previsto dall'art. 3.2.</p> <p>2.9 I soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo sono individuati e indicati nelle liste elettorali indicate al decreto con cui sono indette le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 30.</p> <p>2.10 Ai fini elettorali, i ricercatori a tempo indeterminato sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 2.</p>	<p>durante il periodo di:</p> <p>a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;</p> <p>b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza, autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.</p> <p>2.7 – 2.8 invariati</p> <p>2.9 I soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo sono individuati e indicati nelle liste elettorali indicate al decreto con cui sono indette le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 30.</p> <p>2.10 invariato</p>
<p>Art. 3 <i>(Decorrenza e durata dei mandati)</i></p> <p>3.1 Tutti i mandati elettivi decorrono dall'anno accademico successivo alla data di nomina, salvo quanto previsto dal comma seguente o da disposizioni speciali.</p> <p>3.2 Il mandato dei rappresentanti degli allievi decorre dal 1° novembre e termina alla fine del biennio accademico (31 ottobre) del mandato, salvo quanto previsto dal comma cinque.</p> <p>3.3 Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive alla decorrenza dei termini indicati ai commi precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.</p> <p>3.4 I componenti eletti dai professori, dai ricercatori, dagli assegnisti di ricerca e dal personale tecnico e amministrativo rimangono in carica per un biennio accademico, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria di riferimento o perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo.</p> <p>3.5 I rappresentanti degli allievi rimangono in carica</p>	<p>Art. 3 <i>(Decorrenza e durata dei mandati)</i></p> <p>3.1 invariato</p> <p>3.2 Il mandato dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento/dottorato decorre dal 1° novembre e termina alla fine del biennio accademico (31 ottobre) del mandato, salvo quanto previsto dal comma cinque.</p> <p>3.3 – 3.4 invariati</p> <p>3.5 I rappresentanti degli allievi rimangono in carica</p>

<p>per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura fino al 31 ottobre.</p> <p>3.6 Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale e compatibile con i requisiti previsti per l'elezione. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p> <p>3.7 Qualora un allievo eletto passi, senza soluzione di continuità, da un corso ad un corso di livello superiore, conserva l'elettorato passivo per il mandato, ove compatibile con la categoria di appartenenza successivamente acquisita.</p>	<p>per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato dei rappresentanti degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura in ogni caso fino al 31 ottobre.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità)</i></p> <p>4.1 Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato negli Organi di governo della Scuola, sono stabilite dalla legge e dall'art. 27 dello Statuto. Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato negli altri Organi della Scuola, sono stabilite dalla legge, dall'art. 27 dello Statuto e dalle disposizioni regolamentari speciali.</p> <p>4.2 Colui che versa anche temporaneamente in una qualsiasi causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, ha l'obbligo di informarne tempestivamente il Direttore.</p> <p>4.3 Qualora, successivamente all'elezione, sia individuata d'ufficio una presunta causa di incompatibilità, il Direttore informa l'interessato. Questi, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della informativa, elimina le cause di incompatibilità dandone notizia al Direttore oppure formula delle osservazioni.</p> <p>4.4 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, ovvero nell'ipotesi prevista dal comma 2 il Direttore, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. L'interessato deve provvedere nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione dell'invito del Direttore.</p> <p>4.5 Qualora l'interessato non provveda ai sensi del comma precedente, il Direttore lo dichiara decaduto dalla carica assunta anteriormente, se l'incompatibilità riguarda due incarichi interni alla Scuola ovvero dall'incarico interno alla Scuola se l'incompatibilità sussiste con un incarico esterno ad essa. Il Direttore provvede con proprio decreto da affiggere all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.</p> <p>4.6 La dichiarazione di decadenza per incompatibilità produce la cessazione del mandato e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità)</i></p> <p>4.1– 4.6 invariati</p>

<p>comporta la sostituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.</p> <p>4.7 Ai componenti del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e, pertanto, essi sono tenuti a rendere le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfieribilità ed incompatibilità.</p> <p>4.8 La carica di componente del Consiglio di amministrazione federato e di componente del Senato accademico è incompatibile con cariche sindacali.</p>	<p>4.7 Ai componenti degli Organi di governo si applica la normativa in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e di incompatibilità/ineleggibilità, di cui al D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i., per quanto compatibile.</p> <p>4.8 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Disposizioni comuni ai procedimenti elettorali</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Disposizioni generali sul voto)</i></p> <p>5.1 Ogni elettore ha diritto a esprimere un voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere, salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento. Per le rappresentanze degli allievi, degli assegnisti e dei ricercatori nei Consigli delle Strutture accademiche (art. 32), si può esprimere un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti da eleggere più una. Nel caso previsto dallo Statuto all'art. 22 comma 2, il voto è pesato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.</p> <p>5.2 Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici, come previsto dall'art. 54, comma 1 dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 7 dello Statuto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono. Le modalità di svolgimento delle elezioni telematiche sono indicate nel Capo III del presente Titolo.</p> <p>5.3 Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della o delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.</p> <p>5.4 Per la determinazione di qualunque numero necessario alle procedure elettorali si opera l'approssimazione mediante arrotondamento al numero più vicino, mantenendo fino ad un massimo di due decimali. Se la prima cifra da eliminare è minore o uguale a cinque si opera un arrotondamento per difetto, se è maggiore di cinque si opera un arrotondamento per eccesso.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Disposizioni comuni ai procedimenti elettorali</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Disposizioni generali sul voto)</i></p> <p>5.15.1 Ogni elettore ha diritto a esprimere un voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere, salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento. Per le rappresentanze degli allievi, degli assegnisti e dei ricercatori nei Consigli delle Classi (art. 30), si può esprimere un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti da eleggere più una. Nel caso previsto dallo Statuto all'art. 22 comma 2, il voto è pesato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.</p> <p>5.2 Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici, come previsto dall'art. 54, comma 1 dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 7 dello Statuto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono. Le modalità di svolgimento delle elezioni telematiche sono indicate nel Capo III del presente Titolo.</p> <p>5.3 – 5.4 invariati</p>

<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Disposizioni generali sulle elezioni)</i></p> <p>6.1 Le elezioni si tengono all'interno dei locali della Scuola in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero di ore consecutive non inferiore a otto.</p> <p>6.2 Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di diverse categorie e di diversi organi della Scuola ovvero degli organi universitari nazionali.</p> <p>6.3 Il personale della Scuola che si trova in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.</p> <p>6.4 La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.</p> <p>6.5 Le elezioni ordinarie dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca in Senato accademico e del personale tecnico amministrativo si tengono di norma nel mese di maggio. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli allievi si svolgono di norma nel mese di novembre. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Comitato unico di garanzia si svolgono di norma nel mese di novembre. Le votazioni si svolgono nei giorni feriali e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>6.6 Le elezioni suppletive sono indette:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la sostituzione del componente eletto il cui mandato sia terminato prima della scadenza naturale, qualora non sia possibile utilizzare le graduatorie elettorali disponibili, ai sensi dell'art. 3.6; b) qualora non sia raggiunto il quorum strutturale di cui all'art. 7; c) qualora non sia raggiunto il quorum per la proclamazione di cui all'articolo 12. <p>6.7 Per i procedimenti elettorali è nominato un responsabile del procedimento che svolge le funzioni stabilite dal presente regolamento e quelle indicate dalla legge n. 241/1990.</p> <p>6.8 La mancata o irregolare elezione dei componenti eletti nei vari organi di cui all'articolo 1 non inficia la validità della costituzione, della composizione e del funzionamento dell'organo.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Quorum strutturale per la validità delle elezioni ordinarie e suppletive)</i></p>	invariato

<p>7.1 Le elezioni ordinarie dei professori, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo sono valide se prende parte alla votazione almeno la maggioranza degli elettori.</p> <p>7.2 Le elezioni ordinarie degli allievi sono valide se partecipano al voto almeno due quinti degli elettori.</p> <p>7.3 Se l'elezione vede la partecipazione di diverse categorie con voto pesato, il quorum si calcola tenendo conto del coefficiente e dei criteri di ponderazione stabiliti per tale elezione.</p> <p>7.4 Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.</p> <p>7.5 Le elezioni suppletive sono valide se prende parte alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Indizione delle elezioni)</i></p> <p>8.1 Le elezioni sono indette con decreto del Direttore almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dello svolgimento delle votazioni.</p> <p>8.2 Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Indizione delle elezioni)</i></p> <p>8.1 invariato</p> <p>8.2 Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati, salvo quanto previsto dall'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Liste elettorali)</i></p> <p>9.1 Il decreto di indizione contiene gli elenchi dei soggetti aventi l'elettorato attivo e quello passivo riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'art. 30 stabilisce le modalità e i tempi di individuazione e pubblicazione dell'elettorato passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico.</p> <p>9.2 Le liste elettorali possono essere aggiornate per cause sopravvenute con decreto del Direttore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale delle liste elettorali è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Liste elettorali)</i></p> <p>9.1 Il decreto di indizione contiene gli elenchi dei soggetti aventi l'elettorato attivo e quello passivo riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. Nelle elezioni degli allievi le liste elettorali possono essere pubblicate all'Albo Ufficiale on line della Scuola anche separatamente dal decreto di indizione delle elezioni fino a sette giorni prima della data fissata per il voto. L'art. 30 stabilisce le modalità e i tempi di individuazione e pubblicazione dell'elettorato passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico.</p> <p>9.2 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Seggio elettorale ed eventuali sezioni)</i></p> <p>10.1 Il Segretario generale nomina con proprio decreto il seggio elettorale, con eventuali sezioni, almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>10.2 Qualora nella stessa tornata elettorale si tengano</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Seggio elettorale ed eventuali sezioni)</i></p> <p>10.1 – 10.2 invariato</p>

una pluralità di votazioni, ove non lo impediscano motivi di funzionalità, è nominato un unico seggio elettorale.

10.3 Il Seggio può essere presieduto da un professore, da un ricercatore, da un dirigente o da un funzionario inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei componenti eletti dal personale tecnico e amministrativo e degli allievi, il Seggio può altresì essere presieduto da un funzionario inquadrato nella categoria D.

10.4 Il Seggio è composto dal Presidente e da almeno due componenti di cui uno, scelto tra i dipendenti inquadrati almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti o ulteriori componenti purché il seggio sia formato in numero dispari. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di grave e giustificato motivo. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.

10.5 I componenti del Seggio sono nominati con criteri di rotazione e in modo da assicurare di norma la partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto. Ai soli fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Struttura accademica di appartenenza.

10.6 La composizione e le funzioni della Sezione seguono i criteri e le modalità indicati per il Seggio.

10.7 Il Seggio o ciascuna Sezione redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Una sintesi dei risultati complessivi delle elezioni, comprensivi dei risultati parziali delle Sezioni, è pubblicato, a cura del Segretario del Seggio entro il giorno seguente il termine delle operazioni di spoglio, all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per cinque giorni consecutivi. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.

10.3 Il Seggio può essere presieduto da un professore, da un ricercatore, da un dirigente o da un funzionario inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei componenti eletti dal personale tecnico e amministrativo e degli allievi, il Seggio può altresì essere presieduto da un funzionario inquadrato nella categoria D, **salvo quanto previsto dall'art. 21 per il seggio elettronico.**

10.4 Il Seggio è composto dal Presidente e da almeno due componenti di cui ~~uno, scelto tra i~~ **un dipendente** inquadrato almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti o ulteriori componenti purché il seggio sia formato in numero dispari. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di **grave e giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico.** Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.

10.5 I componenti del Seggio sono nominati con criteri di **sorveglianza e/o** rotazione in modo da assicurare di norma la partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto. Ai soli fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla **Classe** di appartenenza.

10.6 – 10.7 invariati

<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p><i>(Competenze e responsabilità del Seggio o Sezione)</i></p> <p>11.1 Il Seggio e ciascuna Sezione sono responsabili della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.</p> <p>11.2 Il Seggio o la Sezione delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.</p> <p>11.3 Il Seggio o la Sezione, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti.</p> <p>11.4 Il Seggio o la Sezione è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.</p> <p>11.5 Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>(Proclamazione dei risultati e nomina)</i></p> <p>12.1. La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore. Sono proclamati eletti coloro che, anche ad esito delle operazioni di pesatura previste dal presente regolamento, abbiano conseguito il maggior numero di voti nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6.</p> <p>12.2 Il decreto è emanato nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, ed è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.</p> <p>12.3 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, al personale tecnico e amministrativo, a parità di voti, la precedenza spetta al personale che abbia maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al personale maggiore d'età.</p> <p>12.4 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>(Proclamazione dei risultati e nomina)</i></p> <p>12.- 12.6 invariati</p>

<p>maggiori di età.</p> <p>12.5 Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utili a eventuali sostituzioni.</p> <p>12.6 Ove non diversamente disposto, è necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi (non si tiene conto pertanto delle schede bianche e di quelle nulle). In caso contrario, entro quindici giorni, sono indette le elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di voti.</p> <p>12.7 Con il medesimo decreto di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore provvede alla nomina del soggetto proclamato eletto a componente dell'Organo, salvo che non sia pervenuta dall'interessato comunicazione di rinuncia o di eventuali condizioni di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art. 4.</p>	<p>12.7 Con il medesimo decreto di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore provvede alla nomina del soggetto proclamato eletto a componente dell'Organo, salvo che non sia pervenuta dall'interessato comunicazione di rinuncia o di eventuali condizioni di incompatibilità/,inconferibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art. 4.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi cartacei</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>13.1 Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione delle schede, dei registri per la raccolta delle firme dei votanti e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che sono consegnati al Segretario del Seggio o della Sezione il giorno antecedente le votazioni.</p> <p>13.2 Il Seggio e la Sezione sono insediati in un idoneo locale all'interno della Scuola, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e almeno due cabine elettorali.</p> <p>13.3 Nel caso in cui le votazioni si svolgano in più giornate, al termine di ogni giorno le urne sono sigillate dai componenti di seggio e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente del seggio.</p> <p>13.4 Ciascuna scheda elettorale contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dell'elezione di cui si tratta; b) la data della votazione; c) la categoria interessata al voto; d) il numero dei componenti elettivi da eleggere; e) il numero massimo di preferenze che l'elettore può 	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>13.1 invariato</p> <p>13.2 Il Seggio e la Sezione sono insediati in un idoneo locale all'interno della Scuola, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e almeno due cabine una o più cabine elettorali.</p> <p>13.3 – 13.8 invariati</p>

<p>esprimere.</p> <p>Nella scheda, il numero di righe predisposte è sempre uguale al numero massimo di preferenze consentite all'elettore, salvo che non sia diversamente stabilito dagli articoli seguenti.</p> <p>13.5 Le schede, di colore o numero diverso per ogni componente da eleggere, sono autenticate mediante l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e vidimate da un componente del Seggio o della Sezione.</p> <p>13.6 Il giorno in cui si svolgono le votazioni, il Seggio o la Sezione procede preliminarmente alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione e alla rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal presente regolamento. L'amministrazione della Scuola è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari per consentire il regolare inizio delle votazioni.</p> <p>13.7 Il Seggio o la Sezione cura l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni; consente, in apposito e delimitato luogo individuato all'interno del locale di votazione, l'esposizione, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità a candidature, di avvisi relativi alle elezioni in corso.</p> <p>13.8 Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a far sigillare le urne.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Operazioni di voto cartaceo)</i></p> <p>14.1 Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo; b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da nessuno dei componenti il Seggio o la Sezione; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del Seggio o della Sezione che garantisce l'identità dell'elettore, sono annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore; c) consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal Seggio o dalla Sezione; d) chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al Seggio o alla Sezione; la scheda è introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore; 	<p style="text-align: center;">invariato</p>

<p>e) annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.</p> <p>14.2 Nel locale del Seggio o della Sezione è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.</p> <p>14.3 Durante le operazioni di voto, il Seggio o la Sezione opera con la presenza costante di almeno tre componenti.</p> <p>14.4 Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Operazioni di scrutinio)</i></p> <p>15.1 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.</p> <p>15.2 Qualora non sia raggiunto il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7, non si procede allo spoglio e le schede sono inserite in una apposita busta sigillata e siglata da tutti i componenti del Seggio o della Sezione.</p> <p>15.3 Qualora il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7 sia raggiunto, il seggio provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a verificare che il numero delle schede contenute nell'urna coincida con il numero dei votanti; b) a effettuare lo spoglio delle schede; c) ad attribuire i voti; d) a stilare la graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti. <p>15.4 Eventuali voti eccedenti si considerano non espressi: restano validi quelli manifestati nel numero previsto, secondo l'ordine con cui sono indicati sulla scheda.</p> <p>15.5 Sono dichiarate nulle le schede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non danno la possibilità di identificare univocamente il candidato prescelto; b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal seggio; c) recano segni o alterazioni che consentano la riconoscibilità dell'identità dell'elettore. <p>15.6 Il processo verbale, le schede e l'elenco dei votanti sono trasmessi al responsabile del procedimento. Le schede utilizzate (valide, bianche e nulle) sono conservate per un periodo non inferiore a 150 giorni decorrenti dalla data di fine del termine finale di permanenza all'Albo Ufficiale on-line del decreto di proclamazione degli eletti.</p> <p>15.7 Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello spoglio, il Segretario provvede alla pubblicazione di una sintesi dei risultati elettorali ai sensi dell'art. 10.7.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

Capo III <i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi telematici</i>	Capo III <i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi telematici</i>
<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Elezioni telematiche)</i></p> <p>16.1 Le elezioni possono svolgersi mediante mezzi telematici, ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello Statuto, e sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capo e, per quanto in esse non espressamente previsto, dalle altre disposizioni del presente Regolamento. Le elezioni da svolgersi mediante mezzi telematici avvengono mediante il sistema di votazione telematico elaborato dalla Scuola ("e-election SNS") avente i requisiti tecnici ed operativi all'uopo elaborati e approvati dal Consiglio direttivo nella seduta di dicembre 2009 (allegato A al presente Regolamento).</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Accreditamento dell'elettore)</i></p> <p>17.1 A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sono consegnati i codici di accesso personali alla procedura di voto, secondo modalità e caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento.</p> <p>17.2 L'accesso alla funzione per effettuare le operazioni di voto è consentito una sola volta. All'elettore che abbia già votato è automaticamente inibito l'accesso alle procedure di voto elettronico.</p> <p>17.3 Qualora nel corso della votazione l'elettore riscontrasse difficoltà tecniche, egli ha facoltà di richiedere apposita assistenza da parte dei componenti il Seggio Elettorale durante il normale orario di lavoro.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Urna elettronica)</i></p> <p>18.1 Per urna elettronica si intende l'urna virtuale dedicata alla raccolta dei voti espressi mediante il sistema di voto telematico della Scuola. All'urna elettronica possono accedere, tramite apposita utenza, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli aventi diritto al voto; b) il Presidente e i componenti del Seggio Elettronico; c) il Responsabile del procedimento; d) l'Amministratore del sistema telematico, al fine di effettuare verifiche e controlli sul corretto funzionamento del sistema. <p>18.2 L'accesso a urne aperte consente esclusivamente di ottenere la visualizzazione dell'affluenza alle urne e non consente di eseguire nessuna attività di spoglio parziale o visualizzazione del conteggio dei voti espressi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Urna elettronica)</i></p> <p>18.1 Per urna elettronica si intende l'urna virtuale dedicata alla raccolta dei voti espressi mediante il sistema di voto telematico della Scuola. All'urna elettronica possono accedere, tramite apposita utenza, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli aventi diritto al voto; b) il Presidente e i componenti del Seggio Elettronico; c) il Responsabile del procedimento; c) l'Amministratore del sistema telematico, al fine di effettuare verifiche e controlli sul corretto funzionamento del sistema. <p>18.2 – 18. 4 invariati</p>

<p>18.3 Di ogni accesso effettuato da soggetti diversi dagli elettori, è fatta menzione nel verbale con relativa dettagliata descrizione dei motivi che hanno reso indispensabile l'accesso. Qualsiasi accesso non autorizzato dal Presidente di Seggio rende nulla l'intera elezione. In tal caso non si procede allo scrutinio.</p> <p>18.4 L'accesso all'urna elettronica può avvenire da postazione dotata di accesso ad internet, attraverso il sito istituzionale della Scuola contenente apposita area riservata dedicata alle elezioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Espressione del voto elettronico)</i></p> <p>19.1 La votazione avviene utilizzando la scheda elettorale elettronica, resa disponibile dopo il riconoscimento e l'accesso informatici dell'elettore al seggio attraverso l'area riservata sul sito istituzionale della Scuola, accessibile tramite la password personale.</p> <p>19.2 Attraverso la scheda elettorale elettronica l'elettore può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esprimere un voto valido, inserendo le preferenze individuali in funzione di quanto previsto dal presente Regolamento; b) votare scheda bianca, selezionando l'apposita opzione prevista. <p>19.3 All'atto della conferma, il voto viene definitivamente inserito nell'urna elettronica sotto forma di record della base dati; il sistema di voto telematico registra esclusivamente le informazioni relative al contenuto del voto espresso (preferenza o scheda bianca) disgiunte e non riconducibili alle credenziali personali utilizzate per l'espressione di voto.</p> <p>19.4 L'avvenuta esecuzione delle operazioni di voto viene confermata all'utente con apposito messaggio indicante la data e l'ora di voto, presente sulla pagina del sito. Inoltre, ogni elettore che abbia già esercitato il suo diritto al voto troverà disabilitata la funzionalità del voto elettronico qualora effettui successivamente un nuovo accesso.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Sicurezza e segretezza)</i></p> <p>20.1 Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza del voto nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'unicità del voto, in quanto è assicurata un'unica espressione di voto; b) la segretezza del voto, in quanto non è consentita l'associazione fra il votante e il relativo voto espresso. <p>20.2 Il Direttore della Scuola, su proposta del Segretario generale, nomina, tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D dell'area tecnica,</p>	invariato

<p>tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio alla Scuola, un responsabile della sicurezza informatica del sistema di voto elettronico. Qualora il sistema di voto sia manutenuto da un appaltatore, il responsabile di cui al periodo precedente per le sue funzioni si avvale dell'appaltatore.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Seggio elettronico)</i></p> <p>21.1 Nel caso di elezione espletata mediante sistema elettronico, con decreto del Segretario generale è nominato un apposito seggio elettorale che segue le operazioni di voto, assiste i votanti, riscontra i dati di scrutinio generati dal sistema e collabora con il responsabile del procedimento.</p> <p>21.2 Il seggio è presieduto da un dipendente della Scuola che possiede elevate conoscenze informatiche ed è costituito dallo stesso e da altri due componenti tra cui un dipendente inquadrato almeno nella categoria C che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>21.3 Almeno un giorno prima dell'orario di inizio delle votazioni, il seggio provvede a verificare che il sistema di votazione telematica sia funzionante e ad introdurre le password di accesso al sistema. A tale seduta partecipa il Responsabile per la sicurezza informatica di cui all'art. 20 comma 2 e l'Amministratore di sistema.</p> <p>21.4 Al termine delle operazioni di voto, e comunque non oltre ventiquattro ore dalla chiusura dell'orario di votazione, il seggio provvede allo spoglio, redigendo apposito verbale che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per cinque giorni consecutivi.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Definizioni)</i></p> <p>22.1 Al fine di effettuare le elezioni mediante il sistema di votazione telematica "e-election SNS":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Responsabile del procedimento svolge le attività istruttorie di propria competenza accedendo all'apposita sezione del software ed alimentandone i database dei soggetti aventi l'elettorato attivo e passivo necessari per le votazioni e vigila sullo svolgimento dell'intera procedura elettorale; b) la struttura addetta ai servizi informatici della Scuola custodisce in luogo idoneo presso la stessa l'architettura informatica (hardware) su cui è installato il software di voto "e-election SNS" garantendone la sicurezza, l'integrità, il buon funzionamento ed il collegamento costante alla rete internet/Garr. Prima ed al termine di ogni elezione può effettuare un test di cui fornisce i relativi esiti al responsabile del procedimento. c) l'Amministratore del sistema "e-election SNS" gestisce il software garantendo la protezione 	invariato

<p>critografica dei dati su hard disk, installando aggiornamenti anche di sicurezza, controllando che il sistema operativo e gli applicativi nel server siano integri e intervenendo per garantirne il corretto funzionamento. Esso ha accesso al server e al sistema "e-election SNS" mediante autorizzazione (password); tutti gli accessi sono tracciati informaticamente e resi noti mediante avviso al Responsabile per la sicurezza informatica della SNS. Può essere nominato un vice amministratore che esercita le medesime funzioni in caso di assenza, anche temporanea, o di impedimento dell'Amministratore. L'Amministratore di sistema e l'eventuale vice amministratore sono nominati con decreto del Segretario generale su proposta del Responsabile del procedimento, d'intesa con il Responsabile della struttura informatica tra i dipendenti della Scuola aventi una elevata competenza informatica;</p> <p>d) il Responsabile per la sicurezza informatica di cui all'art. 20 comma 2 assicura la sicurezza informatica del sistema e delle operazioni di voto telematico adottando ogni misura tecnico-informatica adeguata;</p> <p>e) gli sviluppatori del sistema "e-election SNS" collaborano per l'ottimizzazione, aggiornamento e miglioramento del software e dei livelli di sicurezza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Tutela del voto telematico)</i></p> <p>23.1 L'elettore esprime personalmente il proprio voto, pertanto non cede ad altri le proprie credenziali di accesso al sistema "e-election SNS" né lascia che altri vengano a conoscenza di tali credenziali. Qualora le credenziali fossero compromesse, l'elettore ne informa il responsabile del procedimento e chiede il rilascio di nuove credenziali.</p> <p>23.2 L'elettore accede al sistema "e-election SNS" da luogo idoneo ad evitare che altri possano vedere l'espressione di voto effettuata. Presso i locali della Scuola è collocata una postazione informatica, la cui ubicazione è indicata nel decreto di indizione, per gli elettori non provvisti di un proprio strumento informatico e/o di telefono cellulare.</p> <p>23.3 L'accesso al sistema operativo o al server da parte dell'Amministratore di sistema, del Responsabile della sicurezza o di un loro vice, di cui all'articolo precedente, durante la sessione elettorale o, terminata la stessa, prima dell'accertamento dei risultati da parte del responsabile del procedimento è ammessa solo per esigenze di funzionalità e/o sicurezza del sistema operativo e/o del server. L'accesso all'urna elettronica da parte di soggetti non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Tutela del voto telematico)</i></p> <p>23.1 invariato</p> <p>23.2 L'elettore accede al sistema "e-election SNS" da luogo idoneo ad evitare che altri possano vedere l'espressione di voto effettuata. La Scuola rende disponibile una postazione informatica per gli elettori che non siano provvisti di un proprio strumento informatico e/o di telefono cellulare e che ne facciano richiesta.</p> <p>23.3 – 23.4 invariati</p>

<p>autorizzati o l'alterazione dei suoi contenuti rendono nulla l'elezione.</p> <p>23.4 L'uso improprio di credenziali, password, pin-code o di altri diritti di accesso, comunque denominati, determina responsabilità disciplinare ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo III <i>Disposizioni speciali relative alle elezioni di singoli organi</i></p>	<p style="text-align: center;">Titolo III <i>Disposizioni speciali relative alle elezioni di singoli organi</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Disposizioni particolari)</i></p> <p>24.1 Il presente Titolo reca disposizioni ulteriori per le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione federato (art. 20 dello Statuto), del Senato accademico (art. 22 dello Statuto), dei Consigli delle Strutture accademiche (art. 30, 32 e 33 dello Statuto), del Nucleo di Valutazione federato (art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto), della Conferenza di ateneo (art. 34 dello Statuto), del Collegio di disciplina (art. 51 dello Statuto) e del Comitato unico di garanzia (artt. 53 e 55 comma 7 dello Statuto).</p> <p>24.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si applicano le restanti disposizioni del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Disposizioni particolari)</i></p> <p>24.1 Il presente Titolo reca disposizioni ulteriori per le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione federato (art. 20 dello Statuto), del Senato accademico (art. 22 dello Statuto), dei Consigli delle Classi (art. 30, 32 e 33 dello Statuto), del Nucleo di Valutazione federato (art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto), della Conferenza di ateneo (art. 34 dello Statuto), del Collegio di disciplina (art. 51 dello Statuto) e del Comitato unico di garanzia (artt. 53 e 55-comma 7 dello Statuto).</p> <p>24.2 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Capo I <i>Elezioni del Consiglio di amministrazione federato</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Rappresentante degli allievi nel Consiglio di amministrazione federato)</i></p> <p>25.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto, l'elezione di un rappresentante degli allievi della Scuola nel Consiglio di amministrazione federato.</p> <p>25.2 Ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p> <p>25.3 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli allievi, di cui all'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto, spetta congiuntamente a tutti gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento/dottorato, afferenti alle Strutture accademiche della Scuola.</p> <p>25.4 Viene proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti; per essere eletti è necessario aver riportato un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art 12. Nei casi previsti dall'art. 3.6, si procede ad elezioni suppletive per determinare una nuova graduatoria.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

<p style="text-align: center;">Capo II <i>Elezione del Senato accademico</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Componenti elettivi del Senato accademico)</i></p> <p>26.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, uno per ciascuna area scientifico disciplinare presente alla Scuola fra quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche; b) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca c) due allievi rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari d) un allievo rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato; e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo. <p>26.2 Ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II <i>Elezione del Senato accademico</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Componenti elettivi del Senato accademico)</i></p> <p>26.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, uno per ciascuna area scientifico disciplinare presente alla Scuola fra quelle non rappresentate dai Presidi delle Classi; <p style="text-align: right;">resto invariato</p> <p>26.2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 comma 6 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Rappresentanti dei professori e aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico)</i></p> <p>27.1 L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia in base alle rispettive aree scientifico disciplinari secondo la classificazione operata dalla normativa ministeriale. Nel caso le aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola siano in numero superiore ai posti da ricoprire esse possono essere accorpate, a fini elettorali, con delibera del Senato accademico. Ai professori di ruolo appartenenti alle aree scientifico disciplinari cui appartengono i Presidi, spetta il solo elettorato attivo.</p> <p>27.2 Il Direttore, d'intesa con i Presidi, individua fra le aree scientifico disciplinari maggiormente consistenti alla Scuola quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche in carica al momento dell'elezione e indice le elezioni per eleggere il rappresentante di ciascuna di quelle aree che pertanto restano tali nel biennio accademico di riferimento. Le aree scientifico disciplinari che non hanno i requisiti di cui all'art. 54 comma 4 dello Statuto sono aggregate, a fini elettorali, ad altre aree di cui al periodo precedente.</p> <p>27.3 Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta solo ai professori che assicurino un numero di anni di impegno alla Scuola pari almeno alla durata del mandato.</p> <p>27.4 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Rappresentanti dei professori e aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico)</i></p> <p>27.2 Il Direttore, d'intesa con i Presidi, individua fra le aree scientifico disciplinari maggiormente consistenti alla Scuola quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche in carica al momento dell'elezione e indice le elezioni per eleggere il rappresentante di ciascuna di quelle aree che pertanto restano tali nel biennio accademico di riferimento. Le aree scientifico disciplinari che non hanno i requisiti di cui all'art. 54 comma 4 dello Statuto sono aggregate, a fini elettorali, ad altre aree di cui al periodo precedente.</p>

<p>individuate nel decreto di indizione e, al suo interno, lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>27.5 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>27.6 Il mandato del rappresentante dei professori cessa anticipatamente qualora, durante lo stesso, venga eletto un Preside appartenente alla medesima area scientifico disciplinare. In tal caso, entro trenta giorni dalla elezione del Preside, si procede a nuove elezioni per integrare la rappresentanza con un professore appartenente a un'area scientifico disciplinare non rappresentata, secondo quanto previsto dai commi precedenti.</p>	
<p>Art. 28 <i>(Ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca nel Senato accademico)</i></p> <p>28.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori e agli assegnisti di ricerca. Ai sensi dell'art.26 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta solo ai ricercatori che assicurino un numero di anni di impegno alla Scuola pari almeno alla durata del mandato.</p> <p>28.2 Il voto è pesato secondo il seguente coefficiente di ponderazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ricercatore: 1 voto; b) Assegnista di ricerca: 0,20 (1/5 di voto). <p>28.3 Il numero di voti ponderati di ciascun candidato è determinato moltiplicando le preferenze ricevute all'interno di ogni categoria di cui al comma precedente per il relativo coefficiente di ponderazione e infine sommando i risultati ottenuti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il numero di voti ponderati più elevato. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno 2 voti (interi).</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 29 <i>(Rappresentanti degli allievi nel Senato accademico)</i></p> <p>29.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari spetta a tutti gli allievi dei corsi ordinari della Scuola.</p> <p>29.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato di ricerca spetta agli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato della Scuola.</p> <p>29.3 Viene proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti; per essere eletti è necessario aver riportato un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art 12.</p> <p>29.4 Ai fini della pesatura di cui all'art. 22 comma 2</p>	<p>Art. 29 <i>(Rappresentanti degli allievi nel Senato accademico)</i></p> <p>29.1 – 29.3 invariati</p> <p>29.4-abrogato</p>

<p>dello Statuto, il voto degli allievi del corso ordinario che frequentano il corso di laurea triennale ha il medesimo peso del voto degli allievi del corso ordinario che frequentano il corso di laurea magistrale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico)</i></p> <p>30.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la Scuola alla data delle votazioni. L'elettorato passivo spetta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato con un numero di anni di servizio residui almeno pari alla durata del mandato, individuati mediante il sistema di candidature disciplinato dai commi successivi.</p> <p>30.2 Il decreto d'indizione delle elezioni approva la lista elettorale dei dipendenti aventi l'elettorato attivo. Entro il termine perentorio di venti giorni prima della data delle votazioni, ciascun elettore può presentare all'ufficio protocollo della Scuola una proposta di candidatura individuale mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore al 5% del numero complessivo degli elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.</p> <p>30.3 Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Direttore provvede ad ammettere le candidature dei soggetti aventi i requisiti stabiliti, costituenti l'elettorato passivo, con decreto da pubblicarsi all'Albo ufficiale on-line.</p> <p>30.4 Per i procedimenti di cui al presente articolo, il termine di cui al precedente art. 8.1 è di trenta giorni.</p> <p>30.5 L'elettore può esprimere un voto indicando uno solo dei candidati presenti sulla scheda elettorale.</p> <p>30.6 Prima della indizione delle elezioni, si può tenere una assemblea del personale tecnico e amministrativo, se indetta dal rappresentante uscente. In prima applicazione (2018) la convocazione è effettuata dal componente scelto dal personale tecnico e amministrativo in Consiglio direttivo.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Capo III <i>Elezioni dei Consigli delle Strutture accademiche</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Componenti elettivi dei Consigli delle Strutture accademiche)</i></p> <p>31.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto, l'elezione dei ricercatori e dei rappresentanti degli allievi all'interno di ciascun Consiglio di Struttura accademica.</p> <p>31.2 Il decreto di indizione individua per ciascuna</p>	<p style="text-align: center;">Capo III <i>Elezioni dei Consigli di Classe</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Componenti elettivi dei Consigli di Classe)</i></p> <p style="text-align: center;">....dei rappresentanti dei ricercatori</p>

<p>delle Strutture accademiche, applicando i criteri stabiliti dall'art. 30 dello Statuto, il numero dei componenti da eleggere relativi al biennio accademico di riferimento, ferme restando le consistenze minime e massime indicate dal comma 1 dello stesso articolo.</p>	
<p>Art. 32 <i>(Elezioni dei ricercatori nei Consigli delle Strutture accademiche)</i></p> <p>32.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori afferenti alla Struttura accademica. In deroga a quanto previsto dall'art. 2.3, l'elettorato passivo, spetta ai ricercatori che assicurino un impegno alla Scuola di almeno un anno accademico, o, in caso di elezione suppletiva, di durata pari almeno allo scorcio dell'anno accademico in corso al momento dell'elezione. L'eventuale incarico di professore aggregato non produce effetti ai fini elettorali. Per l'elezione di cui al presente articolo, i ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010 hanno elettorato passivo equiparato a quello dei ricercatori a tempo indeterminato. Ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere, come determinato nel decreto di indizione delle elezioni, più uno.</p> <p>32.2 Al fine della proclamazione degli eletti sono predisposte due distinte graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010; b) ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010. <p>32.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione.</p> <p>32.4 Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due preferenze.</p> <p>32.5 I rappresentanti dei ricercatori che abbiano il titolo temporaneo di professore aggregato partecipano alle riunioni solo in qualità di rappresentanti dei ricercatori.</p>	<p>Art. 32 <i>(Elezioni dei ricercatori nei Consigli di Classe)</i></p> <p>32.1 invariato</p> <p>32.2 Al fine della proclamazione degli eletti, ove necessario, sono predisposte due distinte graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010; b) ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010. <p>32.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti e delle categorie da eleggere come determinato dal decreto di indizione.</p> <p>32.4 – 35.5 invariati</p>
<p>Art. 33 <i>(Rappresentanti degli allievi nei Consigli delle Strutture accademiche).</i></p> <p>33.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea della Classe di Lettere e</p>	<p>Art. 33 <i>(Rappresentanti degli allievi nei Consigli di Classe).</i></p> <p>33.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ad un corso di laurea, degli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea</p>

<p>Filosofia nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale della Classe di Lettere e Filosofia nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.3 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento della Classe di Lettere e Filosofia nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.4 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.5 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.6 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.7 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento del Dipartimento di Scienze politico-sociali nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.8 Per ciascuna categoria viene redatta una graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti non inferiori a quanto stabilito dall'art. 12 comma 6. Sono proclamati eletti all'interno di ciascuna delle sette categorie sopra indicate gli allievi che hanno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>33.9 Qualora il numero dei rappresentanti degli allievi da eleggere per ciascuna Struttura accademica sia superiore al numero di categorie previste per la Struttura medesima, sono proclamati eletti coloro che si siano collocati nei posti successivi al primo nelle graduatorie e che abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero</p>	<p>magistrale e degli allievi del corso di perfezionamento di ciascuna Classe nel relativo Consiglio, spetta rispettivamente agli allievi dei corsi ordinari iscritti a un corso di laurea, agli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Classe.</p> <p>33.3 – 33.7 abrogati</p> <p>33.2 invariato</p> <p>33.3 Qualora il numero dei rappresentanti degli allievi da eleggere per ciascuna Struttura accademica Classe sia superiore al numero di categorie previste per la Struttura Classe medesima, sono proclamati eletti coloro che si siano collocati nei posti successivi al primo nelle graduatorie e che abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero</p>
--	--

<p>degli elettori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Allievo della Scuola nel Nucleo di Valutazione federato)</i></p> <p>34.1 L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli allievi della Scuola.</p> <p>34.2 Viene proclamato eletto l'allievo che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p> <p>34.3 Le elezioni sono indette dal Direttore tre mesi prima della data di decorrenza del mandato spettante alla Scuola.</p>	<p>di voti ricevuti e il numero degli elettori.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i> <i>Elezioni della Conferenza di Ateneo</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Disposizioni generali)</i></p> <p>35.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, l'elezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola; b) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola; c) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche; d) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca; e) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea; f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale; g) due rappresentanti degli allievi perfezionandi/dottorandi. <p>35.2 L'elettorato passivo per le cariche di cui al comma 1 è disciplinato dall'art. 2 del presente regolamento.</p> <p>35.3 Il mandato di tutti i componenti la Conferenza di ateneo è biennale e le elezioni si svolgono, se possibile, in concomitanza con quelle del Senato accademico.</p> <p>35.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 6, per l'elezione di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo è necessario che gli eletti abbiano</p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i> <i>Elezioni della Conferenza di Ateneo</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Disposizioni generali)</i></p> <p>35.1</p> <ul style="list-style-type: none"> c) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche, proporzionalmente al numero degli elettori di ciascuna delle tre aree, garantendo comunque la rappresentanza di ciascuna area; <p>35.2 – 35.3 invariati</p> <p>35.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 6, Per l'elezione di cui al punto 1 lettere c) d) e) f) g) del presente articolo è necessario che gli</p>

<p>riportato un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>	<p>eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>
<p>Art. 36 <i>(Elezioni dei professori nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>36.1 L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia della Scuola.</p> <p>36.2 L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla normativa ministeriale.</p> <p>36.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno, lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>36.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 37 <i>(Elezioni dei ricercatori nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>37.1 L'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola.</p> <p>37.2 L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla normativa ministeriale.</p> <p>37.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>37.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito un numero di voti più elevato in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 38 <i>(Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>38.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso la Scuola alla data fissata per le votazioni. L'elettorato passivo spetta per ognuna delle tre aree (amministrativa-gestionale; tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; biblioteche) ai dipendenti a tempo indeterminato distintamente per ciascuna area.</p> <p>38.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree e, al suo interno lo spazio per esprimere fino a due preferenze per ciascuna area. Per ogni area viene redatta una graduatoria e verranno eletti i due</p>	<p>Art. 38 <i>(Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>38.1 invariato</p> <p>38.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree e, al suo interno lo spazio per esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna area. Per</p>

<p>soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>	<p>ogni area viene redatta una graduatoria e verranno eletti, i due soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche) fino a copertura dei posti.</p>
<p>Art.39 <i>(Elezioni degli assegnisti di ricerca nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>39.1 L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti di ricerca della Scuola.</p> <p>39.2 La scheda elettorale riporta al suo interno lo spazio per esprimere fino a quattro preferenze.</p> <p>39.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi ai sensi dell'art.12 del Regolamento.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 40 <i>(Elezioni degli allievi nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>40.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea della Scuola, di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e di due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento e di dottorato di ricerca spetta rispettivamente agli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, agli allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e agli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento e di dottorato.</p> <p>40.2 Qualora l'allievo eletto passi senza soluzione di continuità da un corso ad un altro di livello superiore conserva l'elettorato passivo ove compatibile con la categoria di appartenenza successivamente acquisita, altrimenti cessa dalla carica.</p> <p>40.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 41 <i>(Elezioni dei candidati professori e ricercatori per la nomina dei membri del Collegio di disciplina)</i></p> <p>41.1 La nomina dei quattro componenti effettivi e del componente supplente delle tre categorie (professori di prima fascia in regime di tempo pieno, professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno) e del Presidente e suo supplente nel Collegio di disciplina, di cui all'art. 51 dello Statuto, viene effettuata dal Senato accademico da una elenco di</p>	<p>Art. 41 <i>(Elezioni dei candidati professori e ricercatori per la nomina dei membri del Collegio di disciplina)</i></p> <p>41.1 La nomina dei quattro componenti effettivi e del componente supplente delle tre categorie (professori di prima fascia in regime di tempo pieno, professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno) e del Presidente e suo supplente nel Collegio di disciplina, di cui all'art. 51 dello Statuto, viene effettuata dal Senato accademico da una elenco</p>

<p>otto candidati componenti effettivi, di due candidati componenti supplenti per ogni categoria e di due candidati a Presidente e due candidati a supplente del Presidente da eleggersi con le seguenti modalità.</p> <p>41.2 L'elettorato attivo per l'elezione dei candidati alla nomina di Presidente e di componenti rappresentanti dei professori e ricercatori e loro supplenti nel Collegio di disciplina spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo o in convenzione al 100 % della Scuola.</p> <p>41.3 L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Collegio spetta, per ciascuna categoria, rispettivamente a professori di prima fascia in regime di tempo pieno, a professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e a ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ad aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro ove possibile, anche esterni alla Scuola, che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere. L'elettorato passivo per le cariche di Presidente effettivo e supplente spetta solo ai professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p> <p>41.4 L'elezione è valida se partecipano alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p> <p>41.5 La scheda elettorale riporta per ogni categoria e per ogni area lo spazio per esprimere otto preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri supplenti; per il Presidente e per il suo supplente due preferenze ciascuno. E' necessario indicare nome, cognome e Ateneo di appartenenza in caso di docenti/ricercatori esterni e/o di omonimia.</p> <p>41.6 Per ciascuna categoria e per il Presidente vengono predisposte distinte graduatorie degli eletti candidati effettivi e supplenti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna graduatoria. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>41.7 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Collegio di disciplina tenendo conto dei risultati elettorali.</p>	<p>di sei candidati componenti effettivi e di due candidati componenti supplenti per ogni categoria e e di due candidati a Presidente e due candidati a supplente del Presidente da eleggersi con le seguenti modalità.</p> <p>41.2 L'elettorato attivo per l'elezione dei candidati di cui al comma precedente spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo o in convenzione al 100 % della Scuola.</p> <p>41.3 L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Collegio spetta, per ciascuna categoria, rispettivamente a professori di prima fascia in regime di tempo pieno, a professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e a ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ad aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro ove possibile, anche esterni alla Scuola, che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere. L'elettorato passivo per le cariche di Presidente effettivo e supplente spetta solo ai professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p> <p>41.4 L'elezione è valida se partecipano alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p> <p>41.5 La scheda elettorale riporta per ogni categoria e e per ogni area lo spazio per esprimere sei preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri supplenti, appartenenti ad aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile; per il Presidente e per il suo supplente due preferenze ciascuno. E' necessario indicare nome, cognome e Ateneo di appartenenza in caso di docenti/ricercatori esterni e/o di omonimia.</p> <p>41.6 Per ciascuna categoria e e per il Presidente vengono predisposte distinte graduatorie degli eletti candidati effettivi e supplenti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna graduatoria. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>41.7 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Collegio di disciplina tenendo conto dei risultati elettorali secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 3, dello Statuto.</p> <p>41.8 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Presidente del Collegio di disciplina e del suo supplente scelti fra professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p>
<p>Art. 42 (Rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e</p>	<p>Art. 42 (Rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e</p>

<p><i>gli allievi nel Comitato unico di garanzia)</i></p> <p>42.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca e del rappresentante degli allievi e i rispettivi supplenti nel Comitato unico di garanzia spetta a tutti gli assegnisti di ricerca e a tutti gli allievi.</p> <p>42.2 Per ciascuna delle due elezioni la scheda elettorale riporta lo spazio per esprimere fino a due preferenze per il componente effettivo e due per il componente supplente.</p> <p>42.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti l'assegnista di ricerca e l'allievo che abbiano conseguito il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore ad un quinto dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p> <p>42.4 Ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, le elezioni degli assegnisti di ricerca e degli allievi si svolgono con mezzi telematici di cui al Capo III del presente Regolamento.</p>	<p><i>gli allievi nel Comitato unico di garanzia)</i></p> <p>42.1 – 42.3 invariati</p> <p>42.4 Ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, Le elezioni degli assegnisti di ricerca e degli allievi si svolgono con mezzi telematici di cui al Capo III del presente Regolamento.</p>
<p>Titolo IV <i>Ricorsi</i></p>	<p>Titolo IV <i>Ricorsi</i></p>
<p>Art. 43 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>43.1 È ammesso ricorso amministrativo, per vizi di legittimità, alla Commissione elettorale avverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le questioni sull'elettorato attivo o passivo; b) la composizione del seggio elettorale; c) le operazioni di voto e di scrutinio; d) i risultati elettorali indicati nel verbale; e) la proclamazione dei risultati elettorali. <p>43.2 Il ricorso è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data iniziale di pubblicazione dell'atto all'Albo Ufficiale on-line, è adeguatamente motivato ed è depositato all'Ufficio protocollo della Scuola. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola.</p> <p>43.3 La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del ricorrente, degli eventuali contro interessati, del presidente e dei componenti del seggio e di chiunque ritenga necessario. Il responsabile del procedimento elettorale effettua l'istruttoria del procedimento derivante dal ricorso e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>43.4 La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di protocollazione del ricorso, dandone notizia al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Direttore da pubblicarsi entro i cinque</p>	<p>invariato</p>

<p>giorni successivi.</p> <p>43.5 Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a), la Commissione elettorale può chiedere al Direttore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di ricorso. In tal caso il Direttore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, non oltre 14 giorni dalla data indicata nel decreto di indizione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 44 <i>(Commissione elettorale)</i></p> <p>43.1 La Commissione ha competenza permanente ed esclusiva in materia di ricorsi elettorali.</p> <p>43.2 La Commissione elettorale è presieduta dal Segretario generale ed è composta da un professore di ruolo designato dai Presidi e da un ricercatore, da un allievo e da un membro del personale tecnico amministrativo designati dai rispettivi rappresentanti nel Senato accademico.</p> <p>43.3 I componenti della Commissione elettorale sono nominati con decreto del Direttore e restano in carica per un biennio accademico.</p> <p>43.4 La mancata designazione non impedisce la costituzione della Commissione la cui composizione, fino al verificarsi della designazione, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri già designati. In ogni caso la Commissione non è costituita se almeno tre quinti dei suoi componenti elettivi non sono stati nominati.</p> <p>43.5 I componenti della Commissione elettorale non possono fare parte del Seggio elettorale.</p> <p>43.6 La Commissione è validamente costituita e opera con almeno tre componenti, compreso il Presidente.</p> <p>43.7 In caso di dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata, e qualora sussista un'oggettiva necessità di provvedere, il Direttore provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione elettorale, rispettando i criteri di rappresentanza.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Titolo V <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 45 <i>(Termini procedimenti elettorali)</i></p> <p>44.1 Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza adeguatamente motivati, i termini previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti in tema di ricorsi, possono essere ridotti con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Senato accademico. Restano esclusi dall'obbligo di ratifica i provvedimenti di nomina dei seggi elettorali.</p> <p>44.2 Tutti i termini del presente regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente previsti come</p>	Titolo V <i>Disposizioni finali e transitorie</i>

perentori.	
<p style="text-align: center;">Art. 46 <i>(Procedimenti elettorali mediante procedure telematiche)</i></p> <p>45.1 Le disposizioni procedurali inerenti le tecniche informatiche di funzionamento del sistema "E-election SNS" e le modalità di espressione del voto telematico, contenute nel Titolo II capo III del presente regolamento, nonché l'allegato A possono essere modificate con provvedimento del Direttore, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile della sicurezza informatica della Scuola.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>47.1 I rappresentanti degli allievi del Consiglio dell'Istituto Ciampi saranno eletti entro tre mesi dall'avvio dei corsi di perfezionamento/dottorato dell'Istituto.</p> <p>47.2 In via transitoria, la procedura di elezione suppletiva dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe, indetta con D.D. n. 422/2018, spiegherà i suoi effetti per lo scorso del biennio accademico 2016-2018 e si svolgerà con la disciplina vigente al momento del decreto di indizione; la data di votazione potrà essere posticipata con decreto del Direttore. Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori per il biennio accademico 2018-2020 saranno indette con successivo provvedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>(Disposizioni transitorie)</i> abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>(Entrata in vigore e abrogazioni)</i></p> <p>47.1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale online della Scuola.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 invariato</p>

Alle ore 11.30 il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Dott. Giovanni Viale

Il Presidente
Prof. Salvatore Rossi